

## **TI\_GERICHTE 36.2009.73 vom 19. Juni 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-06-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2009.73\\_d20090619](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2009.73_d20090619)

FR: TI\_GERICHTE 36.2009.73 du 19 juin 2009

IT: TI\_GERICHTE 36.2009.73 del 19 giugno 2009

### **Regeste**

Sussidio 2009. Madre di figlio maggiorenne agli studi è persona sola. Nel reddito da commutare il valore locativo va computato

### **Erwägungen**

#### **E. 31**

LCAMal. Per l'anno 2009 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il Decreto esecutivo del 14 ottobre 2008. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000 per le persone sole e Fr. 32'000 per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio. 4. Di principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal). L'amministrazione (e meglio l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal) nei casi: "

- a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
- b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
- c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
- d) in altri casi particolari." L'esecutivo cantonale ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all'art. 31 (art. 67 vReg. LCAMal), prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi: " a) persone soggette all'imposta alla fonte; b) decesso del coniuge o del partner registrato; c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile; d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante; e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione

fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante; f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa; g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio; h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità; i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale; l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità; m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili; n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte; o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell'istanza." L'esecutivo cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in materia di sussidi, relativo all'alienazione di beni immobili da parte dell'assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino alla sentenza 36.2007.9 dell'11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal il nuovo " Art. 36a 1 In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia. 2 Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali successivi. L'ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi." 5. Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.: sentenza del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; sentenze del 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; sentenza del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; sentenza del 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) e si è così espresso: " 2.2 (...) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l'amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l'utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall'assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui " Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo." Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da

considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario. (...) 2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l'accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in "altri casi particolari". (...)." Come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata l'esistenza di uno dei motivi di cui all'art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg. LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l'UAM deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico mediante l'utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite dall'amministrazione competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate. Per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza di cui all'inc. 36.2004.33 il TCA ha ammesso, come d'altra parte aveva fatto l'amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l'assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all'esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un'università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era ricorrente un divorziato al quale l'amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc. 36.2004.129) questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell'affitto e del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze del 14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc. 36.2005.94-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005 (inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del 30 novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67). A proposito del valore locativo, nella determinazione del reddito da convertire a mano delle apposite tabelle, occorre qui riprendere i concetti espressi a più riprese da questo Tribunale e rammentati nella sentenza del 25 maggio 2009 (in re Z. 36.2009.68): " A giusta ragione l'UAM ha aggiunto l'importo di ... pari al valore locativo e di fr. 200.--, derivante dal reddito di titoli e capitali ..., essendo gli ultimi importi sconosciuti che l'amministrazione ha ripreso dall'ultima tassazione fiscale ..." (cfr. la sentenza del 17 novembre 2008, inc.

36.2008.79). Il ricorrente contesta la presa a carico del valore locativo. A torto. Infatti, il TCA ha più volte ricordato che questa posta deve essere presa in considerazione nel calcolo del reddito determinante. Con sentenza del 25 aprile 2008 (inc. 36.2007.183), questo Tribunale ha infatti affermato (cfr. anche, da ultimo, la sentenza del 17 novembre 2008, inc. 36.2008.79): "In merito al tema del valore locativo di un immobile, da considerarsi nell'ambito del calcolo autonomo del reddito da parte dell'amministrazione per la determinazione del diritto al sussidio o meno, questo Tribunale (sentenza 19 aprile 2007 inc. 36.2007.2) ha evidenziato: Il tema ... del valore locativo e della sua considerazione nella determinazione del reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione che è stato abbozzato nella sentenza 24 ottobre 2005, in re S., 36.2005.117, senza dover essere risolta in quella sede. Nella sentenza 36.2006.52 in re Q. il TCA aveva considerato facente parte dei redditi di un giovane convivente con i genitori anche il valore di locazione della stanza messa a sua disposizione dai genitori." Il valore locativo di un immobile, come rammentato in una sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello del 21 dicembre 2006 (inc. 80.06.173 in re S.), secondo l'art. 20 cpv. 1 lett. b LT (come pure in virtù dell'art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD a livello federale), è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare. Oggetto dell'imposizione è "il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. (...)" L'art. 21 cpv. 2 LIFD precisa che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell'utilizzazione effettiva dell'abitazione al domicilio del contribuente. Come rammenta la sentenza cantonale citata: Il riferimento alle condizioni locali usuali sta a significare che determinante per l'IFD rimane il valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il canone di locazione massimo conseguibile ( Agner/Jung/Steinmann , Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I 152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF 52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41). Il Tribunale federale ha stabilito che l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha il dovere di intervenire nella sua qualità di autorità di sorveglianza in materia di imposta federale diretta quando in un cantone i valori locativi scendono al di sotto della soglia del 70% del valore di mercato (Tribunale federale, 13 febbraio 1998, in RF 1998 p. 655 = ASA 67 p. 709). Il riferimento all'utilizzazione effettiva, dal canto suo, va inteso unicamente quale limitazione spaziale ma non temporale dell'uso dell'immobile da parte del proprietario. Con ciò il Legislatore federale ha voluto venire incontro a determinate situazioni, segnatamente a quelle di coniugi o vedovi, che, una volta allevati i figli, si ritrovano a vivere in abitazioni divenute troppo grandi, perché rispondenti alle esigenze di una famiglia numerosa. La prova della sottoutilizzazione dell'abitazione spetta al contribuente. Il Legislatore con il riferimento all'utilizzazione effettiva dell'abitazione non ha invece minimamente voluto venire incontro a chi, per ragioni proprie, occupa la propria abitazione, in particolare quella secondaria, solo durante determinati periodi dell'anno ( Agner/Jung/Steinmann , op. cit., p. 93). (...)" La legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i cantoni ad assoggettare all'imposta sul reddito il valore locativo (in virtù dei combinati disposti dell'art. 2 cpv. 1 lett. a e dell'art. 7 cpv. 1 LAID), pur non contenendo disposizioni relative alle modalità di accertamento del valore locativo e lasciando con ciò una certa qual latitudine ai Cantoni. In relazione alla questione a sapere in che misura il valore locativo possa essere inferiore rispetto al valore di mercato, l'art. 7 cpv. 1 LAID non pone alcun

altro limite se non quello derivante dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). Come rammenta ancora la sentenza 21 dicembre 2006 della CDT (RtiD I 2007 N. 2t pag. 591 e segg.): L'Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156), ma che tuttavia in ogni caso il 60% del valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale dell'uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.). In seguito (DTF 125 I 65) ha ammesso che le disposizioni della legge tributaria turgoviese, secondo cui dal valore locativo – accertato caso per caso – deve essere effettuata una deduzione del 40%, possono essere applicate in modo conforme alla Costituzione e comunque non conducono necessariamente a risultati incostituzionali (nello stesso senso, si è pronunciata anche in relazione ad analoghe normative dei Cantoni Soletta [n. 2P.36/1999 del 3 novembre 2000] e Zurigo [2P.311/2001 del 5 aprile 2002]). (...)." Nel nostro diritto cantonale il capoverso 2 dell'art. 20 LT prevede che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale, sia stabilito al 60-70 per cento del valore di mercato delle proprietà. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale. La norma codifica la prassi degli Uffici di Tassazione come ricorda il messaggio del Consiglio di Stato 5016 del 27 giugno 2000 relativo alla modifica della LT e del decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti (paragrafo B.I.8.). Come rammenta ancora la sentenza cantonale citata: il legislatore ticinese ha codificato il principio secondo cui il valore locativo deve essere inferiore al valore di mercato (purché resti però fra il 60% e il 70%). Nel contempo, ha riaffermato che il calcolo deve avvenire applicando delle percentuali di conversione – differenziate a seconda della vetustà della stima – al valore di stima ufficiale. A tal fine, la circolare n. 15 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni stabilisce che il valore locativo di abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, di appartamenti in condominio e di case a schiera verrà stabilito in base ai seguenti criteri: per le abitazioni il cui valore locativo è già stato imposto negli anni precedenti viene riconfermato il valore locativo precedentemente tassato; per le nuove abitazioni monofamiliari, sempre che non ci siano altri elementi utili alla sua determinazione, il valore locativo da tassare corrisponde, di regola, al 95% del valore di reddito determinato dall'Ufficio di stima nell'ambito della decisione riguardante la stima ufficiale (questo valore risulta dalla scheda di calcolo della stima allegata alla decisione sulla stima). In caso di manifesta divergenza tra il valore locativo dichiarato e il valore di reddito determinato dall'Ufficio di stima occorrerà operare le opportune correzioni atte a conseguire un valore locativo tassato che si situi entro i limiti del 60-70% del valore medio delle proprietà di mercato per abitazioni dello stesso genere. In questi casi il valore locativo è determinato tenendo equamente conto del valore d'uso, del livello degli affitti pagati nella zona o ricorrendo a norme particolari (es. applicando una data quota per locale o per mq abitabile). Ne consegue che per le abitazioni il cui valore locativo era già imposto prima del periodo fiscale 2005 si applicano le percentuali seguenti al valore di stima ufficiale in vigore fino al 31 dicembre 2004: - 5%, se la stima è entrata in vigore fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 2004; - 6,5%, se la stima è entrata in vigore negli anni precedenti. Nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1° gennaio 1991 in poi si applica il 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30%. Questa Camera ha stabilito, a tale riguardo (cfr. CDT n. 178 del 26 settembre 1994 in RDAT I-1995 n. 22t, con riferimento a CDT N. 424 dell'11 novembre 1986 e CDT N. 498 del 12 dicembre 1986) che, in linea di principio, l'uguaglianza di trattamento non

impedisce di procedere secondo parametri schematici. Si dovrà invece ricorrere a valutazioni individualizzate, per non ledere il principio della parità di trattamento, quando ricorrono circostanze del tutto particolari e o imprevedibili che rendono manifestamente insostenibile la stima ufficiale. Anche il Tribunale federale ha recentemente deciso che rientra fra i metodi compatibili con la LIFD per il calcolo del valore locativo quello previsto dal Canton Ticino, che consiste nel fondarsi sulle stime ufficiali cantonali degli immobili (sentenza n. 2A.484/2005 del 30 marzo 2006, consid. 3.1)." La Corte Cantonale ha, in conclusione della sua sentenza, dichiarato contraria alla legge la circolare 15/2005 della Divisione delle contribuzioni, secondo cui il valore locativo deve essere imposto sulla base di quello già tassato in precedenza. Il valore locativo del proprio immobile, soggetto alla percezione delle imposte sul reddito come descritto nelle considerazioni precedenti, deve essere considerato nell'ambito dei redditi da commutare. Il testo dell'art. 69, cui rinvia l'art. 71 RLCAMal è, al proposito, esplicito e tende a ritenere anche il "reddito netto della sostanza" che, per gli immobili, è costituito dalle pigioni o dagli affitti e, quando la sostanza immobiliare è goduta personalmente dall'assicurato, del valore locativo. Come indicato quindi nell'ambito della determinazione del reddito lordo, che va successivamente commutato a mano delle apposite tabelle, l'amministrazione deve considerare anche il reddito derivante dal valore locativo, reddito che rispetta comunque criteri prudenziali (siccome fissato nel 60 – 70 % del valore di mercato delle pigioni). Questo principio è stato in particolare espresso e ritenuto dal TCA nella sua composizione a 3 giudici nella sentenza 28 febbraio 2008 (Inc. 36.2007.172)." Ne segue che a giusta ragione l'UAM ha preso in considerazione anche il valore locativo." Come rileva l'UAM in sede di osservazioni e come indicato, secondo costante giurisprudenza di questo Tribunale le uniche deduzioni dal reddito lordo ammesse sono quelle relative agli alimenti ed agli interessi passivi, altre deduzioni non possono essere considerate (cfr. consid. 4). Del resto le tabelle di conversione applicate in concreto ed elaborate dall'Amministrazione delle contribuzioni, sono allestite al fine di corrispondere in maniera più conforme possibile ad una tassazione ordinaria, pur con tutti i limiti del caso. Infatti le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliate al caso concreto in cui vengono applicate (cfr. sentenza del 14 marzo 2007, inc. 36.2006.250, cfr. anche sentenza del 26 gennaio 2004, 36.2003.99). 6. Sempre in diritto, a proposito della contestazione della ricorrente circa il fatto che l'amministrazione la consideri persona sola si rinvia alla sentenza 18 maggio 2009 (in. 36.2009.32 in re G.). La persona divorziata senza figli conviventi è considerata persona sola. Per il concetto di figli voluto con la LCAMal occorre fare riferimento all'art. 27 per il quale ai fini dell'applicazione della regolamentazione sul sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie, è considerato figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del Codice civile svizzero, fino alla fine dell'anno in cui compie 18 anni. Nel caso concreto RI 1 è madre di \_\_\_\_\_, nato nel \_\_\_\_\_, e quindi maggiorenne e considerato a sua volta persona sola ai fini della legge di applicazione ticinese della LAMal, e quindi ai fini del diritto al sussidio (l'amministrazione ha indicato la concessione del sussidio al figlio della ricorrente per l'anno in discussione). In effetti secondo l'art. 26 cpv. 1 litt. a il celibe o la nubile d'età superiore a 18 anni, nonché il celibe o la nubile di età inferiore che esercitano un'attività lucrativa e i cui genitori sono domiciliati fuori del Cantone, è considerato, come detto, persona sola. 7. Alla luce di quanto appena evidenziato la decisione impugnata è corretta nella misura in cui considera la ricorrente quale persona sola e ritiene conseguentemente il limite di reddito di CHF 20'000 per la

concessione dell'aiuto sociale. D'altro canto anche per quanto concerne la determinazione del reddito da convertire la decisione impugnata non presta il fianco a critiche. In effetti l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha determinato in maniera incontestata da parte della signora RI 1 la necessità di procedere alla determinazione del diritto al sussidio sulla base dell'accertamento autonomo del reddito da parte dell'amministrazione per una significativa riduzione dello stesso. Va evidenziato come sulla base della decisione di tassazione 2006 la ricorrente non potrebbe beneficiare dell'aiuto dello Stato per il pagamento del premio della sua assicurazione di base. Infatti l'imponibile 2006 è di CHF 17'600 (somma che per legge va arrotondata al mille franchi superiore, ossia a CHF 18'000) mentre la parte computabile della sostanza pari a CHF 150'000 (ossia la sostanza di CHF 300'000 dedotta la franchigia di CHF 150'000) va ritenuta per 1/15 ossia CHF 10'000. In totale il reddito da considerare al fine di valutare il diritto al sussidio è di CHF 28'000. Come correttamente ritenuto dall'amministrazione tale importo supera il limite di CHF 20'000 fissati dalla legge e non permetterebbe la concessione dell'aiuto sociale. Alla luce della diminuzione dei redditi per l'attribuzione degli alimenti al figlio ed alla luce di quanto indicato dalla ricorrente stessa, l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha calcolato autonomamente il reddito lordo dell'assicurata, ritenendo la rendita AI, gli affitti percepiti ed il valore locativo. Come indicato nelle considerazioni che precedono il valore locativo va computato non per la determinazione della diminuzione del reddito e quindi l'applicabilità dell'art. 31 litt. m REG LCAMal ma per la determinazione del reddito da convertire. L'amministrazione ha quindi agito correttamente. Dal reddito così calcolato, reddito che l'UAM ha determinato in maniera incontestata quo alle cifre, in CHF 33'968, sono stati correttamente sottratti gli interessi passivi per CHF 3'850. Il reddito risultante di CHF 30'118, convertito a mano delle apposite tabelle, assomma a CHF 22'000 cifra che supera il limite per la concessione del sussidio già senza il computo della quota parte della sostanza. 8. Nelle sue corrispondenze l'assicurata indica come il passato anno il valore locativo non sia stato considerato e chiede, implicitamente, che così si faccia anche per l'aiuto del 2009. La tesi della ricorrente non può manifestamente essere seguita. La concessione del sussidio per il 2008 è stata il frutto di un errore siccome nella determinazione dei redditi l'amministrazione non ha ritenuto il valore locativo dell'immobile come sottolineato correttamente dall'UAM. D'altro canto RI 1 non può pretendere di trarre da un precedente errore in cui è incorsa l'amministrazione un diritto alla protezione della sua buona fede ed al riconoscimento di un diritto che non ha. Come rammentato nella sentenza 19 gennaio 2009 (inc. 36.2008.154 in re P.): "il diritto alla protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa quando, assolate determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge ( sentenza del 5 marzo 2003, H 411/01) . Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza , secondo la quale di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne

l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate), In concreto non può essere ritenuto che l'amministrazione abbia in qualche modo promesso o garantito il diritto al sussidio 2009 alla signora RI 1. Per la procedura di sussidio 2009 l'amministrazione non ha formulato promesse o avuto un atteggiamento tale da indurre \_\_\_\_\_ ad agire conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità. Manifestamente la signora RI 1 non può dedurre alcun diritto da un precedente errore dell'amministrazione in suo favore nel passato. Sarebbe oltremodo scioccante che un errore dell'amministrazione possa fornire vantaggi in futuro per un assicurato favorendolo in maniera contraria alle norme di legge. 9. In concreto quindi la decisione dell'amministrazione è corretta e va qui confermata. Il ricorso va conseguentemente respinto senza carico di tassa di giustizia e spese.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.